

Capitolo VI - Riserva obbligatoria

VI.1. Fonti normative

La materia è disciplinata dal Trattato sull'UE e, in particolare, dai seguenti articoli dello Statuto del SEBC/BCE¹:

- l'art. 5.1 che attribuisce alla BCE, al fine di assolvere i compiti dell'Eurosistema, il potere di raccogliere, assistita dalle BCN, le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici;
- l'art. 5.4 che attribuisce al Consiglio dell'UE il potere di determinare le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione;
- l'art. 19.1 che attribuisce alla BCE il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le BCN;
- l'art. 19.2 che attribuisce al Consiglio la facoltà di definire la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza;
- l'art. 34.3 che attribuisce alla BCE, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

Essa è inoltre disciplinata da:

- il Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio dell'UE del 23 novembre 1998 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della BCE², che si riporta nell'allegato 20;
- il Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio dell'UE del 23 novembre 1998 sul potere della BCE di irrogare sanzioni³, che si riporta nell'allegato 21;
- il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio dell'UE del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE⁴;
- il Regolamento (CE) n. 1745/2003 della BCE del 12 settembre 2003 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (di seguito, Regolamento BCE sulla Riserva)⁵, che si riporta nell'allegato 22;

1 Protocollo n. 3 allegato al Trattato di Roma, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203) e successive modificazioni e integrazioni, tra cui, in particolare, il Trattato sull'Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato in Italia con la legge 3 novembre 1992, n. 454 (di seguito, Trattato sull'UE).

2 Pubblicato in GUCE del 27/11/1998, pagg. L. 318/1 e segg.

3 Pubblicato in GUCE del 27/11/1998, pagg. L. 318/4 e segg.

4 Pubblicato in GUCE del 27/11/1998, pagg. L. 318/8 e segg.

5 Pubblicato in GUCE del 2/10/2003, pagg. L. 250/10 e segg.

- il Regolamento n. 1071/2013 della BCE del 24 settembre 2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33)⁶;
- il Regolamento n. 2157/99 della BCE del 23 settembre 1999 sul potere della BCE di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)⁷, che si riporta nell'allegato 23;
- la Notifica della BCE relativa all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempienza dell'obbligo di riserva minima (2000/C 39/04)⁸, che si riporta nell'allegato 24;
- il Regolamento (CE) n. 134/2002 del Consiglio dell'UE del 22 gennaio 2002, che modifica il Regolamento n. 2531/98 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca Centrale Europea⁹, che si riporta nell'allegato 25;
- Regolamenti della BCE n. 1052/2008 del 22 ottobre 2008¹⁰, che si riporta nell'allegato 26, e n. 1358/2011 del 14 dicembre 2011¹¹, che modificano il Regolamento (CE) n. 1745/2003 della BCE del 12 settembre 2003 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9);
- il Regolamento n. 469/2014 della BCE (BCE/2014/18) del 16 aprile 2014, che modifica il Regolamento (CE) n. 2175/99 sul potere della BCE di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)¹², che si riporta nell'allegato 30;
- il Regolamento (UE) n. 1376/2014 della BCE (BCE/2014/52) del 10 dicembre 2014, che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9)¹³, che si riporta nell'allegato 31.

La presente disciplina integra in Italia le citate disposizioni e contiene norme con valenza illustrativa e applicativa delle prime. A esse va fatto comunque riferimento per la definizione degli obblighi stabiliti a carico dei destinatari.

VI.2. Istituzioni soggette al regime di riserva obbligatoria

In conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del Regolamento BCE sulla Riserva, sono tenute in Italia all'obbligo di riserva le seguenti istituzioni creditizie:

- 1) le **banche** autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie. Tali soggetti devono essere insediati nel territorio della Repubblica con la direzione generale/amministrazione centrale ovvero con almeno una succursale, debitamente autorizzata ove richiesto;

6 Pubblicato in GUCE del 7/11/2013, pagg. L 297/1 e segg.

7 Pubblicato in GUCE del 12/10/1999, pagg. L 264/21 e segg.

8 Pubblicata in GUCE dell'11/2/2000, pag. C 39/3.

9 Pubblicato in GUCE del 26 /01/2002, pag. L 0001.

10 Pubblicato in GUCE del 25/10/2008, pagg. L 282/14 e segg.

11 Pubblicato in GUCE del 21/12/2011, pag. L 338/51.

12 Pubblicato in GUCE del 14/5/2014, pagg. L 141/51 e segg.

13 Pubblicato in GUCE del 20/12/2014, pagg. L 366/79 e segg.

2) gli altri soggetti che rientrano nella definizione di **ente creditizio** ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, aventi in Italia la sede legale e/o la direzione generale/amministrazione centrale, ovvero almeno una succursale debitamente autorizzata ove richiesto.

Le succursali, situate in Italia, delle istituzioni creditizie che non risultano insediate nell'area dell'euro sono sottoposte al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema. Le succursali di istituzioni creditizie italiane, situate al di fuori dell'area dell'euro, non sono soggette a riserva, mentre quelle situate in altri Stati partecipanti devono versare la riserva obbligatoria presso le BCN di tali Stati.

Le istituzioni creditizie aventi in Italia più succursali sono tenute al rispetto della riserva obbligatoria in maniera aggregata, attraverso:

- la direzione generale/amministrazione centrale, ubicata in Italia, ovvero, in assenza di questa, la sede legale ivi situata;
- la succursale principale, nel caso di istituzioni creditizie aventi la sede legale all'estero.

Le banche sono sottoposte al regime di riserva obbligatoria a partire dall'iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del T.U.B.¹⁴

Le banche comunicano tempestivamente alla Filiale competente della Banca d'Italia l'intervenuta cessazione volontaria dell'attività bancaria ai sensi delle vigenti disposizioni.

Analogamente a quanto riferito per le banche, gli altri enti creditizi indicati al punto 2 del presente paragrafo, fanno riferimento all'avvenuto perfezionamento dell'iter di costituzione (scioglimento) secondo le vigenti disposizioni in materia, per l'eventuale assunzione (esclusione) dei rispettivi obblighi di riserva. Le istituzioni in parola sono tenute a comunicare tempestivamente qualunque notizia rilevante a tal fine alla Filiale competente della Banca d'Italia.

VI.3. Esenzione dagli obblighi di riserva

Sono esentate in via automatica dagli obblighi di riserva le istituzioni creditizie sottoposte a procedure di liquidazione coatta o la cui autorizzazione è revocata o fatta oggetto di rinuncia. L'esenzione decorre dall'inizio del periodo di mantenimento in cui l'autorizzazione è stata revocata o fatta oggetto di rinuncia o il provvedimento di liquidazione coatta è stato adottato.

La BCE può inoltre esentare dagli obblighi di riserva le categorie di istituzioni creditizie indicate nell'art. 2, comma 2, del Regolamento BCE sulla Riserva¹⁵, purché su base non discriminatoria.

¹⁴ Le banche neo-costituite sono tenute a produrre le segnalazioni statistiche necessarie alla determinazione dell'aggregato soggetto a riserva a partire dal mese di inizio dell'operatività (cfr. il Manuale per la compilazione della matrice dei conti).

Le istituzioni creditizie interessate a tale pronunciamento trasmettono alla Filiale della Banca d'Italia competente le eventuali richieste di esenzione, adeguatamente motivate.

Le istanze in parola sono trasmesse alla BCE, comprensive di un parere della Banca d'Italia.

Ove ritenuto necessario, la Banca d'Italia può sottoporre **di iniziativa** alla BCE la richiesta di esenzione dagli obblighi di riserva nei confronti di una istituzione creditizia soggetta in Italia a riserva obbligatoria.

La decisione della BCE di esenzione dagli obblighi di riserva viene comunicata all'istituzione creditizia interessata da parte della Filiale competente.

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di esenzione, le somme presenti sul conto PM/HAM (o di riserva obbligatoria a gestione locale, cfr. il Paragrafo VI.7.3) dell'istituzione creditizia interessata non sono più sottoposte al vincolo di riserva.

VI.4. Aggregato soggetto a riserva obbligatoria e aliquote di riserva

In conformità all'art. 3 del Regolamento BCE sulla Riserva, l'aggregato soggetto a riserva comprende le passività di bilancio dell'istituzione creditizia risultanti da operazioni di raccolta di fondi sotto forma di depositi e titoli di debito emessi. Esso si compone di due distinte parti in base all'aliquota di riserva applicabile alle categorie di passività ivi comprese, secondo quanto stabilito dalla BCE (cfr. la Tav. 1 del Paragrafo VI.5).

L'ammontare delle voci componenti l'aggregato soggetto a riserva è rilevato alla data dell'ultimo giorno di calendario di ciascun mese solare (c.d. data di riferimento).

Sono incluse nell'aggregato soggetto a riserva le passività nei confronti di una succursale della stessa entità, o nei confronti della sede principale o legale della stessa entità, situate al di fuori degli Stati membri partecipanti.

Sono **esclusi** dall'aggregato soggetto a riserva i rapporti passivi intrattenuti con le BCN, la BCE e le altre istituzioni creditizie sottoposte a riserva obbligatoria. Per l'individuazione di queste ultime, le istituzioni creditizie devono fare riferimento all'elenco delle istituzioni soggette a riserva obbligatoria e a quello delle istituzioni esentate di cui all'art. 2, comma 3, del Regolamento BCE sulla Riserva¹⁶. Detti elenchi sono pubblicati dalla BCE sul proprio sito web (<http://www.ecb.europa.eu> , cfr. il Paragrafo VI.12.1); gli aggiornamenti hanno cadenza mensile e sono resi disponibili l'ultimo giorno lavorativo dell'Eurosistema di ciascun mese solare.

Per l'esclusione dei **titoli di debito emessi** (voce I.4 della citata Tavola 1), l'istituzione creditizia emittente può adottare, alternativamente, una delle seguenti modalità di deduzione:

15 Così come modificato dall'art. 1 comma 1 del Reg. 1052/2008.

16 Così come modificato dall'art. 1 comma 1 del Reg. 1052/2008.

- **analitica**, qualora l'istituzione creditizia emittente sia in grado di documentare l'ammontare di tali strumenti in possesso delle BCN, della BCE e delle altre istituzioni creditizie soggette a riserva obbligatoria;
- **forfettaria** (ove la prova di cui al punto precedente non sia possibile) previa applicazione - alla raccolta effettuata attraverso tali strumenti alla data di riferimento - della relativa percentuale fissa di deduzione standardizzata¹⁷.

Le aliquote di riserva e le percentuali fisse di deduzione standardizzata sono fissate dal Consiglio direttivo della BCE. Quest'ultima pubblica sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) le eventuali variazioni, in anticipo rispetto al primo periodo di mantenimento di entrata in vigore delle medesime. Tale notizia è altresì riportata, di norma, nei circuiti informativi telematici di ampio utilizzo e sul sito web della BCE.

La Banca d'Italia comunica le eventuali variazioni in parola intervenute, mediante lettera inviata alle istituzioni creditizie.

VI.5. Segnalazioni statistiche concernenti l'aggregato soggetto a riserva obbligatoria

In conformità all'art. 12 del Regolamento BCE sul bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie, le istituzioni creditizie comunicano alla Banca d'Italia l'ammontare delle voci componenti l'aggregato soggetto a riserva attraverso le segnalazioni di vigilanza (I Sezione della matrice dei conti). Tali segnalazioni contribuiscono al calcolo della riserva dovuta del periodo di mantenimento che inizia nel secondo mese successivo alla data di riferimento delle segnalazioni stesse.

Nella Tav. 1 si riepilogano le categorie di passività componenti l'aggregato soggetto a riserva con le voci di "matrice dei conti" da utilizzare ai fini degli obblighi segnaletici e le relative aliquote di riserva da applicare per la determinazione della riserva dovuta dalle istituzioni.

¹⁷ La percentuale fissa di deduzione standardizzata, a partire dal periodo di mantenimento 14 dicembre 2016 – 24 gennaio 2017, è pari al 15% per la categoria di raccolta indicata. Per i periodi precedenti, è pari al 30%.

Tavola 1: Prospetto di raccordo fra l'aggregato soggetto a riserva e la matrice dei conti

BASE DI RISERVA		VOCE MATRICE DEI CONTI
Parte I – Aliquota di riserva pari all'1%		
I.1	Depositi a vista e overnight	389604
I.2	Depositi con scadenza predeterminata fino a 2 anni	389608
I.3	Depositi rimborsabili con preavviso fino a 2 anni	389616
I.4	Titoli di debito in circolazione con scadenza predeterminata fino a 2 anni	389624
Parte II – Aliquota di riserva pari allo 0%		
II.1	Depositi con scadenza predeterminata oltre 2 anni	389612
II.2	Depositi rimborsabili con preavviso oltre 2 anni	389620
II.3	Titoli di debito in circolazione con scadenza predeterminata oltre 2 anni	389628
II.4	Pronti contro termine passivi	389636

In merito alle modalità di rilevazione e inoltro delle segnalazioni in parola nonché al relativo trattamento da parte della Banca d'Italia, si rinvia alle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia. In particolare, si fa presente che:

- le istituzioni creditizie sono tenute a procedere all'immediata sistemazione di eventuali errori e/o omissioni presenti nei dati;
- le segnalazioni trasmesse e archiviate sono tuttavia utilizzate per il calcolo della riserva dovuta **anche in presenza di rilievi** emersi dai controlli effettuati dal nostro Istituto e ancora pendenti;
- fatto salvo quanto stabilito nel Paragrafo VI.6, le segnalazioni pervenute entro le ore 12:00 (ivi comprese quelle che integrano o rettificano dati già segnalati) contribuiscono all'aggiornamento degli aggregati rilevanti per la riserva dovuta dall'istituzione sin dal giorno successivo.

Le istituzioni creditizie che, a causa di **oggettive e documentate circostanze**, incontrassero difficoltà nell'invio delle segnalazioni statistiche necessarie alla determinazione della riserva obbligatoria, dovranno **tempestivamente** informare il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES) della Banca d'Italia, per concordare le opportune soluzioni per assolvere gli obblighi statistici e di riserva, conformemente alle vigenti disposizioni impartite in

materia dal medesimo Servizio. La Banca d'Italia valuterà le iniziative da assumere, portandole a conoscenza della relativa Filiale della Banca d'Italia¹⁸.

La Banca d'Italia può sospendere la possibilità di recepire, ai fini del calcolo della riserva obbligatoria di cui al Paragrafo VI.6, le segnalazioni statistiche concernenti l'aggregato soggetto a riserva trasmesse oltre il termine utile per l'invio della c.d. "comunicazione della riserva" (cfr. il Paragrafo VI.8) da parte di istituzioni creditizie che risultino abusare di tale possibilità¹⁹. Il relativo provvedimento viene portato a conoscenza dell'istituzione interessata da parte della Filiale competente della Banca d'Italia.

VI.6. Calcolo della riserva obbligatoria

In conformità all'art. 5 del Regolamento BCE sulla Riserva, la riserva dovuta da ciascuna istituzione creditizia è pari alla somma delle voci componenti l'aggregato soggetto a riserva, ponderate per la corrispondente aliquota di riserva fissata dalla BCE (cfr. la Tavola 1 del Paragrafo VI.5). All'importo così determinato si applica una detrazione fissa, pari a 100.000 euro²⁰. La detrazione è riconosciuta a ciascuna istituzione creditizia soggetta, anche qualora essa si avvalga della facoltà di detenere la riserva dovuta in via indiretta (cfr. il Paragrafo VI.7.2).

Per il calcolo dell'obbligo di riserva di un determinato periodo di mantenimento, si fa riferimento alle segnalazioni statistiche relative alla fine del secondo mese precedente l'inizio del periodo di mantenimento stesso.

La riserva dovuta è determinata **dalla Banca d'Italia** sulla base delle voci dell'aggregato soggetto a riserva, segnalate dalle istituzioni creditizie con la "matrice dei conti" entro il dodicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. Eventuali successive segnalazioni che integrano o rettificano quelle già inviate ovvero che pervengono oltre il dodicesimo giorno lavorativo sono **di norma** computate nel calcolo della riserva dovuta solo se pervenute al nostro Istituto **entro le ore 12:00 del giorno precedente la data della comunicazione della riserva** (indicata nella Tav. 2 del Paragrafo VI.8.1). Decorso tale termine, le ulteriori segnalazioni rilevano unicamente a fini statistici e non modificano l'importo della riserva dovuta nel periodo di mantenimento.

In mancanza di segnalazioni statistiche da parte di una istituzione creditizia entro il termine utile per la suddetta comunicazione, la Banca d'Italia

18 In casi del tutto eccezionali potrà essere presa in considerazione anche la comunicazione cartacea. In tal caso, le istituzioni interessate comunicheranno alla Filiale della Banca d'Italia competente, nei termini consueti e preannunciandolo via fax, l'ammontare in euro delle voci indicate nella Parte I della Tav. 1 del presente Paragrafo.

19 Si rammenta che l'invio di segnalazioni concernenti le voci dell'aggregato soggetto a riserva incomplete e/o inesatte e la rettifica delle stesse rappresentano fattispecie di mancato rispetto degli obblighi statistici, di cui alle vigenti disposizioni regolamentari, per le quali sono previste a carico delle istituzioni inadempienti sanzioni irrogate dai competenti Organi comunitari.

20 La riserva obbligatoria è arrotondata all'euro più vicino. Qualora l'importo risultante dal citato calcolo fosse negativo, la riserva dovuta dall'istituzione creditizia interessata per tale periodo di mantenimento deve intendersi pari a zero.

provvede a **stimare** l'ammontare della riserva dovuta dalla stessa. Ferme restando le modalità di calcolo, il procedimento di stima avviene in base ai seguenti criteri:

- **assenza totale di segnalazioni di matrice dei conti** (base informativa A1): riproposizione nel periodo di mantenimento interessato dell'importo della riserva dovuta dall'istituzione creditizia nel periodo precedente²¹;
- **mancata segnalazione delle voci relative all'aggregato soggetto a riserva** (I Sezione di "matrice dei conti"): importo della riserva obbligatoria pari a zero.

Nelle operazioni di stima, la Banca d'Italia può tenere conto di qualunque altra informazione rilevante in suo possesso (ad es. eventuali operazioni di fusione/scissione perfezionate, segnalazioni statistiche di periodi pregressi anche se pervenute oltre il termine utile per la comunicazione della riserva, ecc.).

VI.7. Mantenimento della riserva obbligatoria

In conformità all'art. 6 del Regolamento BCE sulla Riserva, la riserva obbligatoria delle istituzioni creditizie insediate in Italia deve essere mantenuta sul conto PM/HAM, denominato in euro, acceso presso il nostro Istituto. Il periodo di mantenimento ha inizio, di norma, il giorno di regolamento dell'operazione di rifinanziamento principale seguente la riunione del Consiglio direttivo della BCE, durante la quale viene pianificata la valutazione mensile relativa all'orientamento di politica monetaria. La BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento della riserva sulla GUCE e sul proprio sito internet almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun anno solare. Tale calendario viene pubblicato anche sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it, sezione 'Banca Centrale').

Eventuali modifiche del calendario sono decise dal Consiglio direttivo a seguito di circostanze eccezionali. La BCE provvede alla pubblicazione delle modifiche secondo le modalità descritte, con ampio anticipo rispetto all'inizio del periodo di mantenimento modificato.

La riserva obbligatoria, quale risulta in base alla procedura di conferma di cui al successivo Paragrafo VI.8, deve essere detenuta da ciascuna istituzione creditizia **in media** nel periodo di mantenimento (c.d. **obbligo medio di riserva**). L'istituzione creditizia può movimentare i fondi disponibili sul conto PM/HAM; il saldo contabile di fine giornata di quest'ultimo rileva per il rispetto dell'obbligo.

Per le istituzioni creditizie soggette insediate in Italia con più succursali, l'obbligo medio di riserva deve essere rispettato **in maniera aggregata** per tutte le succursali da parte della:

1. direzione generale/amministrazione centrale – ivi insediata - ovvero, in assenza di questa, la sede legale;
2. succursale principale – ivi insediata – nel caso di istituzioni non aventi in Italia

²¹ Si precisa che la riproposizione può riguardare importi di riserva dovuta, anch'essi precedentemente oggetto di stima. In mancanza di segnalazioni di "matrice dei conti" anche per i periodi di mantenimento precedenti (ad esempio se l'istituzione creditizia è neo costituita), la relativa riserva obbligatoria è pari a zero.

la sede legale e la direzione generale/amministrazione centrale.

L'obbligo medio di riserva può essere alternativamente assolto in maniera:

- **diretta**, sul conto PM/HAM detenuto dalla medesima istituzione creditizia presso la Single Shared Platform (SSP) di TARGET2 (c.d. istituzione creditizia “**diretta**”);
- **indiretta**, avvalendosi di un intermediario anch'esso soggetto in Italia a riserva obbligatoria (cfr. il Paragrafo VI.7.2), il quale si impegna ad assolvere gli obblighi di riserva della c.d. istituzione creditizia “**intermediata**” sul proprio conto PM/HAM, congiuntamente alla riserva dovuta dal medesimo intermediario.

La modalità prescelta si applica per almeno un intero periodo di mantenimento.

Le istituzioni creditizie che non sono abilitate ad aprire un conto PM/HAM possono avvalersi, per l'adempimento degli obblighi di riserva, del conto di **deposito in conto corrente di riserva obbligatoria a gestione locale**, aperto dalla Filiale competente della Banca d'Italia (cfr. il Paragrafo VI.7.3).

VI.7.1. Conto su cui viene assolto l'obbligo di riserva

La disciplina del conto PM/HAM è contenuta nel documento “TARGET2 - Banca d'Italia - Guida per gli aderenti” .

Ai fini del rispetto degli obblighi di riserva, si precisa che:

- il titolare del conto può avvalersi nel periodo di mantenimento delle disponibilità corrispondenti alla riserva dovuta dallo stesso (c.d. **mobilizzazione della riserva**)²², fermo restando il rispetto dell'obbligo medio di riserva nel periodo;
- le riserve detenute nei conti di riserva possono essere utilizzate ai fini del regolamento infragiornaliero;
- l'obbligo di riserva è assolto con riferimento ai **saldi contabili di fine giornata** del conto PM/HAM;
- l'apertura del conto può avvenire in qualunque momento nel corso del periodo di mantenimento;
- la chiusura del conto, di cui si avvale un'istituzione creditizia per assolvere gli obblighi di riserva per conto proprio e/o di terzi, può avvenire **esclusivamente** a partire dal primo periodo di mantenimento non interessato da tale adempimento (cfr. anche la normativa della Banca d'Italia sul sistema dei pagamenti)²³ .
- il conto PM/HAM è remunerato limitatamente alle somme depositate a titolo di riserva obbligatoria secondo le modalità di calcolo e riconoscimento degli interessi descritte nel Paragrafo VI.9;
- le riserve eccedenti la riserva obbligatoria minima sono remunerate al tasso

²² Ivi compresa l'eventuale quota di riserva detenuta per conto delle istituzioni creditizie intermedie di competenza. La mobilizzazione della riserva obbligatoria è consentita anche all'eventuale comovimentatore/procuratore dell'istituzione creditizia soggetta, titolare del conto di riserva.

²³ A tal fine, si richiama anche quanto precisato nei paragrafi VI.2 e VI.3 in materia di assoggettamento ed esenzione degli obblighi di riserva di una istituzione creditizia.

dello zero per cento o a quello sui depositi presso la banca centrale, se inferiore.

VI.7.2. Riserva indiretta

In conformità all'art. 10 del Regolamento BCE sulla Riserva, le istituzioni creditizie possono adempiere gli obblighi di riserva in via indiretta attraverso un'istituzione creditizia intermediaria. Quest'ultima è responsabile del mantenimento della riserva dovuta dalle istituzioni creditizie intermedie di competenza, congiuntamente ad esse. Possono svolgere il ruolo di intermediario le istituzioni soggette in Italia a riserva obbligatoria, le quali gestiscono una parte dell'amministrazione dell'istituzione intermediata (ad esempio, la gestione della tesoreria, la comovimentazione del conto, la partecipazione indiretta a TARGET2 – Banca d'Italia, ecc.).

Le istituzioni che intendono avvalersi della facoltà di detenere la riserva obbligatoria in via indiretta presentano una richiesta di autorizzazione alla Filiale competente della Banca d'Italia e, per conoscenza, alla Filiale competente dell'istituzione intermediaria. La richiesta deve contenere una dichiarazione, firmata dai legali rappresentanti dell'istituzione richiedente e dell'intermediaria, attestante il rapporto di gestione amministrativa esistente tra le medesime (cfr. allegato 27), nonché il relativo accordo per la gestione della riserva in via indiretta.

La Banca d'Italia valuta le richieste con riguardo al rispetto dei requisiti indicati e all'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'istituzione intermediaria. Qualora la Banca d'Italia non sollevi obiezioni nei 15 giorni di calendario successivi al ricevimento dell'istanza (silenzio-assenso), l'istituzione richiedente assolverà l'obbligo di riserva in via indiretta a partire dal primo periodo di mantenimento successivo a tale scadenza²⁴. Il termine è interrotto in caso di formale richiesta di ulteriore documentazione e/o chiarimenti.

Le istituzioni creditizie che non intendono più assolvere gli obblighi di riserva per il tramite di una istituzione creditizia intermediaria, ovvero quelle che non intendono più svolgere il ruolo di istituzione creditizia intermediaria per una o più istituzioni creditizie ne danno comunicazione alla controparte e alla Banca d'Italia con un preavviso di almeno 12 mesi. Nel primo caso, l'istituzione interessata provvede a detenere la riserva obbligatoria direttamente sul proprio conto a partire dal primo periodo di mantenimento successivo al decorso di tale termine.

Nel rispetto del medesimo periodo di preavviso, le istituzioni creditizie intermedie che intendono assolvere gli obblighi in via indiretta attraverso un diverso intermediario comunicano quanto sopra alla Banca d'Italia e all'originaria intermediaria. Esse devono altresì inoltrare alla Banca d'Italia in tempo utile la richiesta di autorizzazione al versamento della riserva indiretta mediante il nuovo intermediario nei termini e con le modalità sopra illustrate. Al riguardo, il rilascio da parte del nostro Istituto del benestare alla detenzione della riserva obbligatoria attraverso il nuovo intermediario avviene secondo l'iter esposto.

²⁴ In caso di formale autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, il provvedimento entra in vigore il primo periodo di mantenimento successivo alla relativa data di emanazione.

La BCE o la Banca d'Italia possono **revocare** l'autorizzazione al mantenimento della riserva indiretta:

- a) per ragioni prudenziali relative all'istituzione intermediaria;
- b) qualora siano venuti meno i presupposti per l'autorizzazione;
- c) nel caso in cui si verificano inadempimenti degli obblighi di riserva da parte dell'istituzione intermediaria o dell'intermediata;
- d) su motivata richiesta di una delle controparti.

Qualora la revoca sia imputabile a motivi diversi da quelli prudenziali, la Banca d'Italia ne dà comunicazione con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla fine del periodo di mantenimento in cui l'autorizzazione cessa di avere validità.

VI.7.3. Il conto di deposito in c/c di riserva obbligatoria a gestione locale

Il conto di deposito in conto corrente di riserva obbligatoria a gestione locale è un conto di deposito in base monetaria, libero, remunerato limitatamente alle somme depositate a titolo di riserva obbligatoria e movimentabile esclusivamente presso la Filiale competente della Banca d'Italia detentrici dello stesso.

La sua costituzione è finalizzata all'esercizio della politica monetaria dell'Eurosistema; esso può essere detenuto dalle istituzioni creditizie tenute al versamento della riserva obbligatoria, che non sono abilitate ad aprire un conto PM/HAM. A tal riguardo, ciascuna istituzione creditizia può essere titolare di un **solo** conto in parola.

Per quanto riguarda la disciplina e le modalità di funzionamento del deposito in conto corrente di riserva obbligatoria a gestione locale si applicano le disposizioni concernenti il deposito in conto corrente libero (c.d. "conti locali"), emanate dalla Banca d'Italia (cfr. normativa sul sistema dei pagamenti).

Ferme restando le modalità di calcolo e conferma della riserva obbligatoria indicate nei Paragrafi VI.6 e VI.8, la verifica del rispetto dell'obbligo medio di riserva e il calcolo della remunerazione delle somme detenute sul conto a titolo di riserva sono effettuate in via amministrativa dalla Banca d'Italia, la quale provvede a informare l'istituzione creditizia sul relativo esito.

VI.8. Conferma della riserva obbligatoria

In conformità all'art. 5, comma 3, del Regolamento BCE sulla Riserva, è prevista a determinate scadenze una fase di scambio e verifica di informazioni tra la Banca d'Italia e le istituzioni creditizie soggette per la determinazione della riserva dovuta dalle stesse (c.d. "**procedura di conferma**"). Essa si svolge prima dell'inizio di ciascun periodo di mantenimento, successivamente al completamento degli automatismi di calcolo indicati nel Paragrafo VI.6, e si articola nelle fasi di seguito indicate.

A) Comunicazione della riserva

La Banca d'Italia comunica a ciascuna istituzione creditizia l'importo di riserva dovuta nel periodo di mantenimento.

In particolare, entro il termine del terzo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di mantenimento, viene inviata la “**comunicazione della riserva**”, contenente informazioni determinate dalla Banca d'Italia in base alle segnalazioni statistiche pervenute²⁵.

La comunicazione della riserva è effettuata con messaggio elettronico, inviato mediante il servizio di *message switching* della Rete Nazionale Interbancaria (RNI). Le caratteristiche tecniche dei messaggi sono compendiate nell'allegato 28.

La comunicazione della riserva riporta, per ciascuna istituzione creditizia, l'ammontare complessivo dell'aggregato soggetto ad aliquota di riserva positiva (cfr. la Parte I della Tav. 1 del Paragrafo VI.5) e l'importo corrispondente della riserva dovuta. Alle istituzioni creditizie intermedie è altresì notificato l'importo dei medesimi aggregati relativo alle istituzioni intermedie di pertinenza, nonché l'ammontare complessivo della riserva dovuta dall'intermediaria (somma della riserva dovuta di competenza e di quella delle intermedie). Gli importi in parola sono espressi in centesimi di euro con arrotondamento all'unità; quelli oggetto di stima (vedi il Paragrafo VI.6) sono appositamente evidenziati.

Le istituzioni creditizie che risultino non abilitate all'utilizzo del servizio di *message switching* della RNI ricevono le comunicazioni in parola via fax, inviato alle medesime scadenze dalla Banca d'Italia e contenente le medesime informazioni del messaggio elettronico.

Ove ritenuto necessario, la Banca d'Italia può effettuare eccezionalmente le comunicazioni della riserva mediante lettera, trasmessa alle istituzioni creditizie dalla Filiale della Banca d'Italia competente. Tale comunicazione è effettuata alle medesime scadenze (per correttezza, le Filiali anticipano alle istituzioni creditizie interessate il contenuto delle lettere via fax) e può talora anche sostituire l'eventuale comunicazione inviata con le modalità “ordinarie” sopra indicate.

B) Verifica da parte delle istituzioni creditizie e conferma della riserva dovuta

Le istituzioni creditizie verificano gli importi comunicati dalla Banca d'Italia, rivolgendosi, per eventuali chiarimenti, alle Filiali competenti.

L'assenza di reazioni da parte delle istituzioni creditizie equivale ad accettazione dei calcoli effettuati da questo Istituto e assunzione degli obblighi di riserva in base agli importi indicati nella comunicazione della riserva (conferma per silenzio-assenso). Eventuali opposizioni devono essere formulate entro l'ultimo

²⁵ Di norma la Banca d'Italia effettua la menzionata comunicazione il quarto giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di mantenimento.

giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di mantenimento, con le modalità successivamente indicate.

L'importo confermato della riserva dovuta è preso a riferimento dalla Banca d'Italia per la verifica del rispetto dell'obbligo da parte dell'istituzione creditizia e per la remunerazione della riserva detenuta. Esso prevale su qualunque altro dato della riserva obbligatoria, comunicato dalla Banca d'Italia a mezzo di altre fonti.

C) Opposizione alla comunicazione della riserva

Qualora, nonostante le verifiche di cui al precedente punto B), le istituzioni creditizie non concordino con l'importo della riserva comunicato dalla Banca d'Italia, esse possono opporsi alla comunicazione della riserva mediante lettera che dovrà pervenire alla competente Filiale della Banca d'Italia entro il giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di mantenimento. Al riguardo, è consentita la trasmissione via fax per pronta conoscenza.

L'opposizione dovrà contenere tutte le informazioni utili per le successive verifiche da parte della Banca d'Italia; in particolare, dovrà essere fornito il dettaglio in euro delle voci componenti l'aggregato soggetto a riserva (parte I e II della Tav. 1 del Paragrafo VI.5) con le relative date di segnalazione, effettuate alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia provvede tempestivamente a effettuare le verifiche del caso. A conclusione di ciò, viene inviata una nuova comunicazione della riserva a mezzo di lettera raccomandata, trasmessa all'istituzione creditizia interessata dalla competente Filiale (c.d. "replica"). Per correttezza, la comunicazione è anticipata via fax, ovvero per le vie brevi.

L'importo della riserva obbligatoria di cui alla replica vale agli effetti di quanto indicato nel precedente punto B.

VI.8.1. Calendario della procedura di conferma

Nella Tav. 2 sottostante si riepilogano le date di esecuzione della procedura di conferma della riserva dovuta nel periodo di mantenimento.

Tavola 2: Procedura di conferma – Termini temporali

Evento	Termine
Comunicazione della riserva	Entro il terzo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di mantenimento
Conferma (silenzio-assenso)	Il giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di mantenimento

Al fine di favorire il corretto svolgimento della procedura di conferma, la Banca d'Italia può modificare in un determinato periodo di mantenimento le date dei citati eventi, in deroga a quanto stabilito nella predetta Tav. 2. Di tutto ciò viene data notizia alle istituzioni creditizie con congruo anticipo.

La Banca d'Italia provvede ad aggiornare il calendario, dandone notizia alle istituzioni creditizie sui principali circuiti informativi telematici, mediante pubblicazione sul proprio sito web e attraverso apposita comunicazione inoltrata dalle Filiali competenti.

VI.9. Remunerazione della riserva obbligatoria

In conformità all'art. 8 del Regolamento BCE sulla Riserva, le somme detenute sul conto di riserva (e/o di riserva obbligatoria a gestione locale) ai fini dell'assolvimento degli obblighi di riserva sono remunerate sulla base della seguente formula di calcolo:

$$R_t = \frac{H_t \cdot n_t \cdot r_t}{100 \cdot 360}$$

$$r_t = \sum_{i=1}^{n_t} \frac{MR_i}{n_t}$$

dove:

- R_t = remunerazione da corrispondere sulla riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t ;
- H_t = riserva obbligatoria mediamente detenuta su base giornaliera nel periodo di mantenimento t ;
- n_t = numero dei giorni di calendario del periodo di mantenimento t ;
- i = i -esimo giorno di calendario del periodo di mantenimento t ;
- r_t = tasso di remunerazione della riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t . Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento standard a due decimali;
- MR_i = tasso di interesse marginale dell'operazione di rifinanziamento principale più recente regolata il giorno, o prima del giorno, di calendario i .

- Alla fine di ciascun periodo di mantenimento, la Banca d'Italia comunica alle istituzioni creditizie il tasso di remunerazione e la data di accredito degli interessi mediante pubblicazione sul proprio sito web (sezione Banca Centrale)²⁶.

La Banca d'Italia provvede automaticamente a determinare gli interessi dovuti alle istituzioni creditizie a fronte della riserva detenuta dalle stesse (c.d. istituzioni creditizie "dirette"), accreditandone gli importi sui rispettivi conti di riserva mediante il modulo Reserve Management della SSP.

²⁶ Le medesime informazioni vengono altresì pubblicate sul circuito Reuters alla pagina "BITU".

Gli interessi sono calcolati con riferimento al saldo medio del conto PM/HAM nel periodo di mantenimento; il saldo medio è dato dal rapporto tra la somma dei **saldi contabili di fine giornata** del periodo di mantenimento e il numero di giorni di calendario componenti quest'ultimo.

La formula di calcolo degli interessi sopra indicata viene applicata sulla parte del saldo medio corrispondente alla riserva dovuta, quale risulta dalla procedura di conferma di cui al Paragrafo VI.8.

Gli interessi sono accreditati sul conto di riserva dell'istituzione creditizia titolare il secondo giorno lavorativo del sistema di regolamento TARGET2 successivo alla fine del periodo di mantenimento al quale gli interessi si riferiscono²⁷ con causale 90 e data valuta "stesso giorno".

Con la citata liquidazione, nessuna ulteriore differenza di interessi è dovuta dalla Banca d'Italia all'istituzione creditizia per il medesimo periodo di mantenimento.

VI.10. Inadempienze al regime di riserva obbligatoria e sanzioni

In conformità all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio dell'Unione Europea sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della BCE, quest'ultima può imporre sanzioni nei confronti delle istituzioni creditizie che non osservino gli obblighi di riserva. La Banca d'Italia verifica il rispetto della disciplina da parte delle istituzioni creditizie insediate in Italia e applica le sanzioni irrogate dagli Organi competenti sulla base di quanto di seguito indicato.

VI.10.1. Sanzioni pecuniarie per inadempienze dell'obbligo medio di riserva

Il mancato rispetto degli obblighi di riserva si verifica qualora **la media dei saldi contabili di fine giornata**, fatta registrare dal conto di riserva di un'istituzione creditizia nel periodo di mantenimento, sia inferiore all'ammontare della riserva dovuta dalla stessa, risultante in base alla procedura di conferma indicata nel Paragrafo VI.8.

All'istituzione che risulti inadempiente nel periodo di mantenimento può essere inflitta una sanzione pecuniaria calcolata applicando, all'ammontare dell'inadempienza riscontrata, un tasso di penalizzazione superiore di 2,5 punti percentuali rispetto alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale dell'Eurosistema, riferita al medesimo periodo. La formula di calcolo è la seguente:

$$S_t = \frac{D_t \cdot n_t \cdot \sum_{i=1}^{n_t} \frac{MLR_i + 2,5}{n_t \cdot 100}}{360}$$

²⁷ Per quanto concerne le modalità di regolamento degli interessi sui conti di riserva, si rinvia alle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia (cfr. normativa sul sistema dei pagamenti).

dove:

- S_t = sanzione da pagarsi per l'inadempienza del periodo di mantenimento t ,
- D_t = ammontare dell'inadempienza nel periodo di mantenimento t ,
- n_t = numero dei giorni di calendario del periodo di mantenimento t ,
- i = i -esimo giorno del periodo di mantenimento t ,
- MLR_i = tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale nell' i -esimo giorno di calendario²⁸.

Qualora un'istituzione creditizia soggetta non rispetti l'obbligo medio di riserva in più di due casi durante un periodo di 12 mesi, essa è ritenuta responsabile di **inadempienza reiterata**. Per ciascuna ipotesi di inadempienza reiterata è inflitta una **sanzione pecuniaria** calcolata, conformemente alla formula di cui alla nota precedente, applicando, all'ammontare medio giornaliero dell'inadempienza reiterata, un tasso di penalizzazione superiore di 5 punti percentuali alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale dell'Eurosistema, riferita al periodo di mantenimento in cui si è verificata l'inadempienza reiterata.

In caso di riserva indiretta (cfr. il Paragrafo VI.7.2), le sanzioni sono irrogate all'istituzione creditizia intermediaria, all'intermediata o a entrambe, in relazione alle relative responsabilità.

Il tasso di penalizzazione è portato a conoscenza delle istituzioni creditizie alla fine del periodo di mantenimento interessato mediante pubblicazione sul proprio sito web (sezione Banca Centrale)²⁹.

La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi.

A) Notifica all'istituzione interessata dell'inadempienza

La Banca d'Italia notifica all'istituzione creditizia interessata la presunta inadempienza rilevata e la corrispondente sanzione per conto del Comitato esecutivo della BCE. La notifica contiene tutti i dati di fatto pertinenti all'inadempienza e informa l'istituzione che, in assenza di obiezioni da parte della stessa, la sanzione si ritiene irrogata per decisione del Comitato esecutivo della BCE.

B) Decisioni dell'istituzione interessata ed esito della procedura d'infrazione

Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della lettera di cui al punto precedente, l'istituzione creditizia interessata può:

- 1) **riconoscere** formalmente la presunta inadempienza e accettare di pagare la relativa sanzione pecuniaria, ritenendosi così conclusa la procedura di infrazione. A tal fine, l'istituzione creditizia deve restituire, entro il termine

²⁸ Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale è stabilito dal Consiglio direttivo della BCE e reso noto con le medesime modalità indicate nel Paragrafo III.1.

²⁹ Le medesime informazioni vengono altresì pubblicate sul circuito Reuters alla pagina "BITU".

- indicato, alla Filiale competente della Banca d'Italia copia della lettera precedentemente inoltrata, debitamente sottoscritta. La Banca d'Italia provvede ad addebitare nella stessa giornata il relativo conto di riserva o, eventualmente, di riserva obbligatoria a gestione locale (cfr. il punto F);
- 2) presentare, entro il termine indicato, alla Filiale competente della Banca d'Italia una formale **obiezione** alla decisione di irrogare la sanzione contenente le informazioni e/o i chiarimenti ritenuti pertinenti, accludendo la documentazione a sostegno delle argomentazioni esposte. In tal caso, il Comitato esecutivo della BCE dovrà adottare un'apposita **decisione** con le modalità indicate nel successivo punto C);
 - 3) **lasciar decorrere** il suddetto termine senza accettare la sanzione né sollevare obiezioni. La sanzione si intende così imposta dal Comitato esecutivo della BCE e la procedura prosegue secondo quanto stabilito nei successivi punti D ed E.

C) Decisione del Comitato esecutivo della BCE

Nell'ipotesi di obiezione avverso la notifica della presunta inadempienza di cui al sopra citato punto B(2), il Comitato esecutivo della BCE deve adottare un'apposita decisione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvede a inoltrare tempestivamente alla BCE la lettera di obiezione rassegnata dall'istituzione creditizia, esprimendo le proprie considerazioni in merito.

La decisione del Comitato esecutivo della BCE viene notificata all'istituzione creditizia attraverso la Banca d'Italia, per mezzo di lettera raccomandata.

D) Definizione della sanzione per mancata richiesta di riesame al Consiglio direttivo della BCE

Entro **15 giorni** lavorativi successivi

- allo scadere del termine per accettare ovvero sollevare obiezioni avverso la notifica della sanzione, da parte della Banca d'Italia per conto del Comitato esecutivo della BCE (cfr. il precedente punto B(3));
- al ricevimento della formale decisione del Comitato esecutivo della BCE di cui al punto C) precedente,

l'istituzione creditizia interessata può richiedere al Consiglio direttivo della BCE il **riesame** della decisione del Comitato esecutivo della BCE di irrogare la sanzione. La richiesta va effettuata con le modalità di cui al successivo punto E).

Qualora l'istituzione creditizia non provveda entro i termini sopra indicati, la sanzione irrogata nei confronti della medesima diviene definitiva. A tal proposito, la Banca d'Italia provvede ad addebitare nella stessa giornata il relativo conto PM/HAM o, eventualmente, il conto di riserva a gestione locale (cfr. il punto E).

E) Riesame della decisione da parte del Consiglio direttivo della BCE³⁰

L'istanza di **riesame** avverso la decisione del Comitato esecutivo della BCE di imporre una sanzione per inadempienza degli obblighi di riserva deve essere indirizzata al Segretariato³¹ della BCE, all'attenzione del Consiglio direttivo della BCE e per conoscenza alla Filiale competente della Banca d'Italia nei termini indicati al precedente punto D). Essa deve contenere tutte le informazioni necessarie e la documentazione a sostegno.

La decisione del Consiglio direttivo della BCE in risposta alla richiesta di riesame, indica i motivi della medesima e informa l'istituzione creditizia interessata in merito al suo diritto di ricorso giurisdizionale.

La decisione in parola viene resa nota all'istituzione creditizia per mezzo di lettera raccomandata inviata dalla Banca d'Italia, la quale provvede altresì ad addebitare, ove necessario, la sanzione divenuta definitiva sul relativo conto di riserva o, eventualmente, di riserva obbligatoria a gestione locale (cfr. il punto F).

L'istanza di riesame si intende rigettata qualora il Consiglio direttivo della BCE non abbia preso una decisione entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

F) Definitività delle sanzioni e addebito da parte della Banca d'Italia

In base a quanto precisato, si riepilogano i casi in cui le sanzioni irrogate a fronte di inadempienze all'obbligo medio di riserva divengono definitive:

1. espressa accettazione da parte dell'istituzione creditizia della sanzione notificata dalla Banca d'Italia per conto del Comitato esecutivo della BCE (c.d. procedura semplificata, cfr. il punto B);
2. mancata presentazione entro i termini previsti dell'istanza di riesame al Consiglio direttivo della BCE avverso la decisione del Comitato esecutivo della BCE di imporre una sanzione (cfr. il punto D);
3. rigetto dell'istanza di riesame da parte del Consiglio direttivo della BCE (cfr. il punto E)³².

L'addebito della sanzione è effettuato sul conto PM/HAM (ovvero di riserva obbligatoria a gestione locale) dell'istituzione, nella medesima giornata in cui la stessa diviene definitiva e con valuta stesso giorno e causale 57.

VI.10.2. Altre sanzioni per mancato rispetto degli obblighi di riserva

30 Cfr. l'articolo 3, comma 6 e 7, del Regolamento del Consiglio dell'UE sul potere della BCE di irrogare sanzioni (2532/98).

31 Kaiserstrasse 29, D-60311 Francoforte sul Meno, Germania. Fax: +49 69 1344 6170. Posta elettronica: ecb.secretariat@ecb.europa.eu.

32 Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Consiglio dell'UE sul potere della BCE di irrogare sanzioni, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'art. 172 del Trattato dell'UE per quanto riguarda le decisioni definitive che impongono una sanzione.

Nel caso di “gravi inadempienze” degli obblighi di riserva da parte di una istituzione creditizia, la Banca d'Italia, d'intesa con la BCE può sospendere quest'ultima dalla partecipazione alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema.

Il provvedimento viene trasmesso all'istituzione creditizia dalla Filiale competente.

VI.11. Fusioni, scissioni e cessioni di rapporti giuridici in blocco

In conformità all'art. 13 del Regolamento BCE sulla Riserva, le istituzioni creditizie risultanti da operazioni di fusione o scissione sono tenute a trasmettere le segnalazioni statistiche a partire dal mese in cui l'operazione ha effetto legale³³. Analogamente, gli obblighi di riserva devono essere assolti a partire dal periodo di mantenimento in cui interviene il perfezionamento delle suddette operazioni e sulla base delle segnalazioni statistiche, trasmesse anche dalle istituzioni creditizie venute meno per effetto delle medesime operazioni.

A tal fine, le istituzioni interessate comunicano alla Banca d'Italia, con congruo anticipo rispetto alla data di perfezionamento delle operazioni in parola, le modalità con cui intendono adempiere gli obblighi statistici e di riserva; analogamente esse rendono sollecitamente noto l'avvenuto perfezionamento dell'operazione, per l'adozione da parte della Banca d'Italia degli opportuni interventi nelle procedure automatiche di calcolo e conferma della riserva dovuta.

Si fa inoltre presente che:

- per quanto concerne le operazioni di **incorporazione/fusione**:
 - si applicano la disciplina concernente la tenuta dei conti delle istituzioni interessate, di cui al documento “TARGET2 - Banca d'Italia - Guida per gli aderenti”;
 - ai fini del rispetto dell'obbligo di riserva del periodo di mantenimento in cui interviene il perfezionamento dell'operazione, l'istituzione creditizia incorporante (ovvero, quella risultante dalla fusione) fa riferimento alle comunicazioni della riserva, inviate dalla Banca d'Italia alle istituzioni incorporate (fuse). L'istituzione incorporante (ovvero, quella risultante dalla fusione) beneficia di ciascuna detrazione fissa di 100.000 euro accordata alle istituzioni incorporate (fuse);
 - in merito alla verifica degli obblighi di riserva e alla remunerazione per il medesimo periodo, la Banca d'Italia tiene conto del totale della riserva dovuta (istituzione incorporante + istituzioni fuse/incorporate), nonché della giacenza media complessivamente detenuta dalle istituzioni creditizie coinvolte (istituzione risultante dalla fusione/incorporante + istituzioni fuse/incorporate);
 - l'istituzione incorporante (ovvero, risultante dalla fusione) è tenuta a effettuare le segnalazioni statistiche su base unificata a partire da quelle

33 In particolare, le banche costituite a seguito di fusione sono tenute a trasmettere le segnalazioni statistiche a partire dal mese in cui la fusione ha effetto legale ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2, del codice civile (cfr. il Manuale per la compilazione della matrice dei conti). Per le operazioni di scissione valgono principi analoghi a quest'ultima disposizione.

concernenti la prima data di riferimento pari o successiva alla data di perfezionamento dell'operazione. Ai fini del calcolo della riserva dovuta, essa beneficia di una sola detrazione fissa di 100.000 euro;

- per quanto concerne le operazioni di **scissione**:
 - ai fini del calcolo della riserva obbligatoria delle istituzioni creditizie risultanti dall'operazione in parola, esse devono comunicare anticipatamente la percentuale di ripartizione dell'aggregato soggetto dell'istituzione scissa;
 - nel periodo di mantenimento in cui si perfeziona l'operazione, le istituzioni creditizie risultanti dalla scissione fanno riferimento, per l'assolvimento "pro quota" dell'obbligo di riserva, all'importo di cui alla comunicazione della riserva, inviata all'istituzione scissa. Ciascuna istituzione risultante dalla scissione beneficia di una detrazione fissa di 100.000 euro;
 - le istituzioni creditizie risultanti dalla scissione sono tenute a effettuare le segnalazioni statistiche su base distinta a partire da quelle riferite alla prima data di riferimento, pari o successiva alla data di perfezionamento dell'operazione. Ai fini del calcolo del corrispondente importo della riserva dovuta, ciascuna beneficia della detrazione fissa.

Nel caso di operazioni di cessione di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco che coinvolgono istituzioni creditizie soggette a riserva (di seguito, cessione), l'istituzione creditizia **cedente** di norma³⁴ è tenuta ad assolvere gli obblighi di riserva derivanti dagli aggregati soggetti segnalati con la data di riferimento anteriore alla data di efficacia giuridica della cessione.

L'istituzione cessionaria è tenuta a effettuare le segnalazioni statistiche su base "aggregata" (ovvero, comprensive anche delle voci dell'aggregato soggetto a riserva oggetto della cessione) a partire da quelle riferite alla prima data contabile pari o successiva alla data di efficacia dell'operazione di cessione.

VI.12. Informativa

La BCE e la Banca d'Italia mettono a disposizione delle istituzioni creditizie un'ampia gamma di informazioni in materia di riserva obbligatoria per agevolare la correttezza degli adempimenti a loro carico, ovvero in attuazione degli obblighi informativi stabiliti dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.

Per quanto riguarda il contenuto e gli effetti connessi con la c.d. "comunicazione della riserva obbligatoria", effettuata dalla Banca d'Italia nell'ambito della procedura di conferma, si rinvia a quanto stabilito nel Paragrafo VI.8. Attraverso l'Information and Control Module (ICM), TARGET2 offre agli operatori notizie in tempo reale per la gestione della tesoreria e per ulteriori esigenze operative.

³⁴ Per le banche, cfr. quanto stabilito nelle Istruzioni di Vigilanza in materia di cessione di rapporti giuridici a banche.

VI.12.1. Informativa per le istituzioni creditizie

Le istituzioni creditizie possono acquisire informazioni sulla riserva obbligatoria tramite:

- A. Rete Nazionale Interbancaria (RNI);
- B. l'Information and Control Module (ICM);
- C. i principali circuiti informativi telematici;
- D. le Filiali competenti della Banca d'Italia.

A1) Istituzioni creditizie abilitate al ricevimento dei messaggi di conferma della riserva obbligatoria

Le istituzioni creditizie soggette a riserva obbligatoria ricevono mediante tale applicazione telematica le comunicazioni della riserva, indicate nel Paragrafo VI.8.

A2) Titolari dei conti di PM o HAM abilitati all'ICM tramite la rete SWIFT o Internet.

L'ICM di TARGET2 - Banca d'Italia garantisce ai titolari dei conti PM e HAM l'accesso alle informazioni per la gestione della riserva. I titolari di tali conti possono conoscere la media progressiva e il saldo di adeguamento, attivando le previste procedure di inquiry.

B1) Informativa a cura della BCE

Sul sito web della BCE viene pubblicato:

- l'elenco delle istituzioni creditizie soggette ed esentate dagli obblighi di riserva dell'Eurosistema (cfr. il Paragrafo VI.4);
- i principali parametri del regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema (aliquote di riserva, percentuali fisse di deduzione standardizzata; ammontare della detrazione fissa di riserva).

La BCE provvede inoltre a rendere note al pubblico le eventuali modifiche concernenti il regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema, mediante i circuiti informativi telematici di ampio utilizzo a livello internazionale³⁵.

B2) Informativa a cura della Banca d'Italia

Il Servizio OPM pubblica e cura l'aggiornamento delle seguenti informazioni:

- principali circuiti informativi telematici:
 - parametri della riserva obbligatoria (aliquota positiva di riserva, tasso di remunerazione e sanzionatorio in vigore);
 - principali provvedimenti della BCE in materia di riserva obbligatoria;
 - dati sulla riserva dovuta e sulla giacenza media progressiva dei conti di

³⁵ I provvedimenti sono altresì pubblicati in GUCE.

- riserva delle istituzioni creditizie insediate in Italia nel periodo di mantenimento in corso;
- calendario delle procedure di conferma per i periodi di mantenimento compresi nell'anno in corso.
- sito web della Banca d'Italia:
- il documento “Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema - Guida per gli operatori”, contenente, tra l'altro, la disciplina dell'istituto della riserva obbligatoria;
 - il calendario delle procedure di conferma;
 - tassi ROB (tasso di remunerazione e sanzionatorio in vigore e giorno di regolamento degli interessi).

C1) Informativa di carattere generale sul regime di riserva obbligatoria

Le Filiali competenti della Banca d'Italia informano le istituzioni creditizie soggette su eventuali modifiche intervenute nei parametri del regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

C2) Obblighi di informativa per i titolari dei conti detenuti presso la Banca d'Italia

Le istituzioni creditizie soggette a riserva obbligatoria, titolari di un conto PM/HAM ricevono dalle Filiali competenti della Banca d'Italia - a mezzo di raccomandata - gli estratti conto (**mod. 20 ROB**).

Le istituzioni titolari di un deposito in c/c di riserva obbligatoria a gestione locale ricevono dalle Filiali competenti – a mezzo di raccomandata – gli estratti conto (**mod. 21 ROB**).

Per la disciplina dei citati modelli si rinvia al documento: “TARGET2 - Banca d'Italia - Guida per gli aderenti”.